

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (76)321

Vol. 1976/0096

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 321 def.

Bruxelles, li 30 luglio 1976.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 75/432/CEE sugli alla costruzione
navale.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(76) 321 def.

PROGETTO

Proposta di direttiva del Consiglio

recante modifica della direttiva 75/432/CEE sugli aiuti alla costruzione navale

Nota esplicativa

1. La direttiva del Consiglio 75/432/CEE riguardante gli aiuti alla costruzione navale da un lato stabilisce, in applicazione dell'articolo 92 (3,d) una categoria di aiuti alla costruzione navale che può essere considerata compatibile con il mercato comune e, dall'altro, armonizza, in applicazione dell'articolo 113 CEE, gli aiuti all'esportazione verso paesi terzi nel settore della costruzione navale.
2. Per quanto riguarda i sistemi di garanzia dei prezzi, la direttiva 75/432/CEE autorizza soltanto il sistema francese che era il solo in vigore all'epoca in cui la direttiva è stata adottata.
3. Il governo britannico ha ora deciso di istituire un sistema di garanzia dei prezzi applicabile alle vendite effettuate dai cantieri britannici sia agli armatori nazionali che a quelli dei paesi terzi.

Per le vendite a credito, sarà coperta dall'intervento la frazione annuale della quota variabile del prezzo (circa 70% del prezzo) situata fra il 7 % e il 17 %. Per i contratti in contanti, il margine è portato al 15%. Deve essere pagato in anticipo un premio pari all'1 % della frazione del contratto coperta dall'assicurazione per ogni anno di durata del rischio. Il beneficiario ha inoltre la possibilità di scegliere la soglia di intervento fra il 7 e il 15 %.
4. Il governo britannico ha modificato i sistemi inizialmente previsti per la costruzione navale rendendo possibile la presentazione di questa proposta che modifica la direttiva 75/432/CEE sugli aiuti alla costruzione navale.

./.

Infatti, mentre inizialmente i prodotti importati dagli altri Stati membri e incorporati nei natanti costruiti in Gran Bretagna non beneficiavano del sistema di garanzia dei prezzi, questa discriminazione è ormai abolita.

Inoltre, fissando la data del 20.2.1977 per la revisione del sistema di garanzia, il governo britannico ha rispettato la condizione della degresività.

La direttiva 75/432/CEE prevede inoltre la notifica dei casi di applicazione di tali aiuti (articolo 2, punto 3).

5. I motivi che hanno indotto il governo britannico ad istituire il sistema di garanzia dei prezzi possono essere riassunti come segue :

- sfiducia degli armatori nei riguardi dei cantieri destinati ad essere nazionalizzati
- fortissima concorrenza a livello dei prezzi e delle condizioni di credito.

Questi fattori hanno provocato una flessione delle commesse presso i cantieri britannici mettendo in pericolo l'esistenza stessa di numerosi cantieri.

6. Al fine di promuovere la ristrutturazione dell'industria navale britannica che deve affrontare la crisi generale che ha investito la costruzione navale in tutto il mondo e i cui effetti sono aggravati in Gran Bretagna da fattori strutturali, la presente proposta di modificazione della direttiva 75/432 CEE tende a rendere il sistema britannico di garanzia dei prezzi compatibile con il mercato comune alle condizioni più sopra menzionate (punto 4). Tali condizioni sono identiche a quelle previste nella direttiva per il sistema di garanzia dei prezzi applicato in Francia (articolo 2, punto 2 (b)).

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
75/432/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, par. 3 d) e l'articolo 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la direttiva 75/432/CEE riguardante gli aiuti alla costruzione navale stabilisce una nuova categoria di aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune ;

Considerando che per quanto riguarda l'applicazione dei sistemi di garanzia dei prezzi all'esportazione di navi verso i paesi terzi, la direttiva 75/432/CEE definisce principi uniformi nel senso previsto dall'articolo 113 del Trattato CEE ;

Considerando in particolare che l'articolo 2, paragrafi 2 b) e 3 fissa le condizioni di applicazione di questi sistemi ;

Considerando d'altronde che il sistema britannico di garanzia dei prezzi, inteso a favorire la ristrutturazione della costruzione navale britannica contribuendo al mantenimento di un'attività sufficiente affinché tale ristrutturazione possa effettuarsi in maniera organica e progressiva, può essere incluso nella direttiva se e in quanto risponda ai citati principi uniformi ;

Considerando che di conseguenza è opportuno modificare le disposizioni della direttiva 75/432/CEE in questo senso ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

./.

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 (b) della direttiva 75/432/CEE è completato da un quarto trattino il cui testo è il seguente :

" - nel Regno Unito, sotto forma di una garanzia di prezzo, purchè le condizioni inerenti a tale regime diventino progressivamente più restrittive."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,